

Omologazione risultati gare del 27/05/2018 - Finale di Campionato  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====					
Girone 1					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
-----					
* VERONA RUGBY SRL SSD	-VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	20 - 14	( 2- 2)	Sig. PASSACANTANDO C.	

\* (Il GS in pendenza dell'istanza ex art. 56 Reg. di Giustizia presentata dalla Società Valsugana Rugby Padova ASD in relazione ad alcuni presunti fatti violenti avvenuti durante la partita, e non rilevati dall'ufficiale di gara, verificato che l'istanza riguarda esclusivamente "illeciti tecnici", omologa la gara con il risultato conseguito sul campo e si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari sugli "illeciti tecnici" oggetto dell'istanza all'esito dell'istruttoria tuttora pendente, con esclusione dei provvedimenti adottati dall'arbitro)

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VERONA RUGBY SRL SSD	4	1	1	0	0	2	20	14	6	0	1
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	1	1	0	0	1	2	14	20	-6	0	1

**SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**

**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- BELTRAME FILIPPO, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- RICCIOLI RUBEN, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- ZAGO MATTIA, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo

**AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo**

- CATTINA NICOLA, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 16° del 1°tempo

**ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

**ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE**

- PIVETTA JACOPO, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso al 35° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. N) (STAMPING), UN MESE DI SQUALIFICA. Ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e in applicazione della delibera federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di UN MESE DI SQUALIFICA resta sospesa dal 28 maggio 2018 e sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.
- SANAVIA ALESSIO, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso al 28° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. Q) (MORSO), SEI MESI DI SQUALIFICA, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 in, SETTE MESI DI SQUALIFICA. Ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e in applicazione della delibera federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di SETTE MESI DI SQUALIFICA resta sospesa dal 28 maggio 2018 e sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.

Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Marco Cordelli)